



CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI KONE

INTRODUZIONE

KONE intende essere un partner commerciale interessante, pertanto cerca di instaurare relazioni affidabili e corrette con i propri fornitori, che risultino di reciproco beneficio. KONE si aspetta dai fornitori competenza e miglioramento continuo in termini di qualità, controllo dei costi, innovazione, affidabilità e sostenibilità.

Il Codice di condotta dei fornitori KONE ("Codice") illustra i valori in base ai quali KONE opera in tutto il mondo. KONE si aspetta che i suoi fornitori rispettino i requisiti del Codice nei rapporti con KONE, con i propri dipendenti e fornitori, nonché con terze parti, compresi funzionari governativi e altri.

1. CONFORMITÀ LEGALE

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e le normative applicabili. Qualora un requisito del presente Codice sia in contrasto con le leggi o i regolamenti nazionali, il Fornitore dovrà conformarsi a quello più rigoroso.

Se le abitudini e le pratiche locali sono in contraddizione con il Codice, il fornitore è tenuto a rispettare il Codice.

2. CONDOTTA AZIENDALE

2.1 Condotta etica

Il fornitore dovrà impegnarsi in tutte le sue operazioni a rispettare elevati standard etici nelle proprie pratiche commerciali e dovrà proibire qualsiasi pratica corrotta o fraudolenta, evasione fiscale o attività di riciclaggio di denaro.

2.2. Divieto di pratiche corrotte

KONE proibisce e non tollera alcuna frode, ovvero l'atto o l'intento di imbrogliare, ingannare, rubare, travisare o mentire per qualsiasi vantaggio personale o professionale. La frode è incompatibile con i valori e la cultura di KONE.

KONE mantiene e si aspetta che i propri fornitori adottino tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di corruzione e frode e che adottino politiche e controlli adeguati contro la corruzione e la concussione.

Il fornitore è tenuto a garantire che i suoi dirigenti, dipendenti e terze parti che operano per suo conto non offrano, promettano, diano né accettino alcuna tangente, come pure che non effettuino né accettino pagamenti indebiti al fine di ottenere nuove opportunità, mantenere quelle esistenti o assicurarsi altri vantaggi impropri. In particolare, il fornitore non dovrà ricorrere ad alcuna forma di corruzione o schema di tangenti, né offrire in altro modo incentivi ai dipendenti KONE, ai loro familiari o amici per ottenere o mantenere qualsiasi attività commerciale, assicurarsi qualsiasi altro vantaggio improprio o influenzare qualsiasi decisione.

Il fornitore non dovrà offrire alcun regalo, ospitalità aziendale (inclusi pranzi, cene o intrattenimenti di lavoro) o altro beneficio a, o su richiesta di, un dipendente KONE.

In altre circostanze, i fornitori possono offrire cortesie aziendali modeste, purché rispettino le leggi applicabili e siano ragionevoli in termini di finalità, valore e frequenza. Non si può in nessun caso offrire denaro contante o mezzi equivalenti, come le carte regalo (*gift card*). Il fornitore non deve mai offrire regali, ospitalità aziendale o altri benefici ai familiari o ai funzionari governativi di un dipendente KONE.

Ai dipendenti KONE non è consentito accettare regali, ospitalità aziendale o altri vantaggi da un fornitore coinvolto in qualsiasi appalto o in contratti di negoziazione in corso o futuri con KONE o se il dipendente è in grado di influenzare la scelta del fornitore.

I fornitori devono condurre una *due diligence* basata sul rischio su terze parti, tra cui agenti, consulenti e subappaltatori, per garantire il rispetto delle leggi anticorruzione.

I fornitori devono tenere registri e libri contabili accurati che riflettano tutte le transazioni in modo trasparente e completo.

2.3 Conflitti di interessi

Il fornitore dovrà evitare qualsiasi situazione in cui gli interessi personali siano in conflitto, o sembrino essere in conflitto, con



le proprie responsabilità nei confronti di KONE. Il fornitore è tenuto a comunicare a KONE eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali. Il fornitore dovrà garantire che i propri amministratori e dipendenti o qualsiasi terza parte che agisca per suo conto non intraprendano alcuna attività commerciale con i dipendenti KONE in cui esista un conflitto di interessi.

I fornitori devono informare KONE se un dipendente KONE o un suo familiare stretto detiene un rischio finanziario o di altro tipo interesse per l'attività del fornitore, ricopre una posizione dirigenziale o lavora per il fornitore.

2.4. Concorrenza leale

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di concorrenza (e antitrust). A titolo esemplificativo, il fornitore è tenuto a non sottoscrivere con i suoi concorrenti alcun accordo inteso a incrementare i prezzi o a limitare la disponibilità dei prodotti.

I fornitori non devono scambiare informazioni commerciali sensibili con i concorrenti di KONE.

3. CONFORMITÀ COMMERCIALE

Il fornitore deve garantire che lui e la sua catena di fornitura rispettino tutte le sanzioni commerciali internazionali applicabili emesse dalle Nazioni Unite, dall'UE e dagli Stati Uniti e che lui e la sua catena di fornitura rispettino tutte le leggi e i regolamenti doganali e di controllo delle esportazioni applicabili.

Il fornitore è tenuto a informare KONE senza indebito ritardo se (i) il fornitore stesso, il suo proprietario immediato o beneficiario effettivo, o qualsiasi direttore, funzionario o rappresentante del fornitore, è o diventa soggetto a sanzioni o restrizioni commerciali internazionali, o (ii) il fornitore è soggetto a un'indagine sulla conformità alle sanzioni, o (iii) il fornitore è o diventa consapevole che uno qualsiasi dei prodotti, software o tecnologia che fornisce a KONE è soggetto a controlli sulle esportazioni, restrizioni sulle esportazioni o requisiti di licenza di esportazione.

Il fornitore deve conoscere la propria catena di fornitura a monte ed è tenuto a fornire a KONE, su richiesta e senza indugio, informazioni e prove sulla fabbricazione o sull'origine dei prodotti, software, tecnologie o servizi che fornisce a KONE.

4. DUE DILIGENCE

Il Fornitore dovrà implementare un processo di *due diligence* basato sul rischio, adeguato alle sue dimensioni e alle sue attività, per identificare, prevenire, mitigare e, ove necessario, affrontare e porre rimedio a potenziali o effettivi impatti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulle pratiche commerciali etiche nelle sue attività e nella sua catena di fornitura.

Laddove vengano identificati dei rischi, il Fornitore dovrà collaborare in buona fede con KONE per sviluppare e implementare azioni correttive appropriate entro un lasso di tempo ragionevole. Il Fornitore dovrà conservare la documentazione appropriata e fornire a KONE l'accesso alle informazioni necessarie per valutare la conformità agli obblighi di due diligence. Il mancato rispetto di tali obblighi di *due diligence* può comportare le conseguenze appropriate, tra cui la sospensione o la cessazione del rapporto commerciale, in linea con gli obblighi di due diligence di KONE.

Il Fornitore deve estendere questi principi di due diligence ai propri fornitori, subappaltatori e partner commerciali in proporzione al rischio e all'entità del rapporto commerciale. Ciò include la verifica dei rischi per i diritti umani e l'ambiente da parte di terze parti, la garanzia che aderiscono a standard simili e l'adozione di misure appropriate qualora vengano riscontrate violazioni.

Oltre ai rischi per i diritti umani e l'ambiente, il processo di due diligence del Fornitore dovrà affrontare anche i rischi legati a corruzione, frode, sanzioni commerciali, integrità finanziaria, protezione dei dati e sicurezza informatica, ove pertinente. Tali aspettative si applicano alle attività del Fornitore nonché ai suoi fornitori, subappaltatori e altri partner commerciali.

4.1 Due diligence sui diritti umani

Il Fornitore dovrà identificare, valutare e affrontare gli impatti reali e potenziali sui diritti umani nelle sue operazioni e catene di fornitura, in modo proporzionato alle sue dimensioni e alle sue attività. Ciò include la garanzia di pratiche di lavoro eque, la prevenzione del lavoro forzato e minorile e della schiavitù moderna, la protezione dei gruppi vulnerabili, la promozione della non discriminazione e la fornitura di condizioni di lavoro sicure.

4.2 Due diligence ambientale

Il Fornitore dovrà identificare e mitigare i rischi e gli impatti ambientali, compresi quelli relativi all'uso delle risorse, alle emissioni, all'inquinamento, ai rifiuti e alla biodiversità. Il Fornitore dovrà adottare misure per ridurre al minimo i danni ambientali e promuovere la sostenibilità in tutte le sue attività, adeguate alla sua portata e al suo contesto.



4.3 Minerali di conflitto

Il Fornitore dovrà esercitare la dovuta diligenza per garantire che tutti i minerali utilizzati nei suoi prodotti provengano da fonti responsabili e non contribuiscano a conflitti armati, violazioni dei diritti umani o danni ambientali. Il fornitore dovrà rispettare gli standard internazionali pertinenti, come le Linee guida dell'OCSE sulla due diligence per catene di fornitura responsabili di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio.

5. RISPETTO DEL LAVORO E DEI DIRITTI UMANI

Il fornitore è tenuto a rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, inclusi quelli definiti nella Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo, i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite, nonché i principi enunciati nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

5.1 Non discriminazione

Il Fornitore promuoverà un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo in cui tutti gli individui siano trattati con dignità e rispetto. Il fornitore non dovrà discriminare nell'assunzione, nella retribuzione, nella promozione, nella disciplina, nel licenziamento o nel pensionamento dei dipendenti in base a genere, identità di genere, età, stato di salute, religione o credo, stato civile, orientamento sessuale, disabilità, classe sociale, opinione politica o origine nazionale o etnica, o qualsiasi altra caratteristica che non sia correlata alle qualifiche dell'individuo o ai requisiti intrinseci per il lavoro.

5.2 Lavoro minorile e forzato

Il fornitore non dovrà impiegare lavoratori di età inferiore a 15 anni o al di sotto dell'età minima legale locale per il lavoro o dell'età obbligatoria per la scuola, a seconda di quale sia più alta. Nessun giovane lavoratore deve svolgere un lavoro che sia mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso o nocivo o interferisca con la scuola privandolo dell'opportunità di frequentarla. Il fornitore è tenuto a non avvalersi di lavori forzati in nessuna circostanza (inclusi traffico di lavoratori, lavoro per ripagare un debito, lavoro vincolato) o contrattare subappaltatori o fornitori che ricorrono a forme di lavoro minorile o di lavori forzati. La coercizione fisica e mentale, la schiavitù e la tratta di esseri umani sono vietati. Il fornitore dovrà attivamente impedire ogni forma di schiavitù moderna, tra cui la servitù per debiti, la tratta di esseri umani e la servitù involontaria, all'interno delle sue attività e della sua catena di fornitura.

5.3 Rispetto e dignità

Il fornitore dovrà trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto e dovrà garantire che nessun lavoratore sia soggetto a molestie fisiche, sessuali, psicologiche o verbali, abusi o altre forme di intimidazione.

5.4 Condizioni di impiego

Il fornitore è tenuto a garantire che i compensi corrisposti ai suoi dipendenti (inclusi gli appaltatori o i dipendenti temporanei o a tempo parziale) rispettino tutte le leggi salariali applicabili, ivi comprese quelle relative agli stipendi minimi, al lavoro straordinario, alle ferie retribuite e ai benefici obbligatori. Laddove i salari minimi legali non siano sufficienti a garantire un salario dignitoso, il Fornitore è tenuto a impegnarsi progressivamente per pagare un salario dignitoso in buona fede. Il fornitore è tenuto a garantire che tutti i dipendenti siano provvisti di documenti di lavoro liberamente concordati e che rispettino i diritti legali e contrattuali.

5.5 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Il fornitore dovrà rispettare il diritto dei propri dipendenti di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente, comprese le azioni sindacali, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I dipendenti non saranno intimiditi o molestati nell'esercizio del loro diritto legale di aderire o non aderire a qualsiasi organizzazione.

5.6 Reclami

Il fornitore dovrà fornire ai propri dipendenti i mezzi per sollevare le proprie preoccupazioni in merito a qualsiasi requisito di conformità delineato nel presente Codice e qualsiasi dipendente che effettui tale segnalazione in buona fede sarà protetto da ritorsioni.

5.7 Diritti della comunità

Il fornitore rispetta i diritti della comunità, ad esempio l'accesso ai diritti di uso della terra, dei terreni e il diritto a un ambiente sicuro, in tutte le sue attività. Il fornitore deve valutare, prevedere ed evitare, ove possibile, impatti negativi sulle comunità locali in cui opera, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili quali bambini, minoranze etniche e popolazioni indigene. Laddove le operazioni possano incidere sui diritti delle popolazioni indigene o coinvolgere terreni tradizionalmente posseduti o utilizzati dalle comunità locali, il Fornitore dovrà garantire che venga ottenuto il consenso libero, preventivo e informato



(FPIC) in conformità con gli standard internazionali.

5.8 Uso delle forze di sicurezza

Per la protezione dei progetti aziendali, il Fornitore si avvrà esclusivamente di forze di sicurezza affidabili e garantirà, tramite un'adeguata formazione, che tali forze di sicurezza rispettino tutte le leggi applicabili e, in particolare, non violino il divieto di tortura, non mettano in pericolo illegalmente la vita e l'integrità fisica delle persone e non pregiudichino la libertà di associazione dei lavoratori.

6. SALUTE E SICUREZZA

Il fornitore dovrà garantire che i suoi dipendenti abbiano accesso a un ambiente di lavoro sicuro e salubre in conformità a tutte le leggi e a tutte le normative applicabili. Il fornitore dovrà valutare i rischi per la salute e la sicurezza presso le proprie strutture e mantenere un sistema efficace per la segnalazione di problemi di sicurezza da parte dei dipendenti.

Ai dipendenti del fornitore dovranno essere fornite informazioni su salute e sicurezza, nonché la formazione e le attrezzature adeguate. Il fornitore è inoltre tenuto ad attuare programmi di sicurezza efficaci quanto meno a copertura della sicurezza della persona, della preparazione a situazioni di emergenza e dell'esposizione a sostanze chimiche e ad agenti biologici pericolosi, alle epidemie e alle pandemie. I dipendenti del fornitore non devono essere sotto l'effetto di alcol o droghe mentre lavorano per KONE.

7. AMBIENTE

Il fornitore dovrà adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate per prevenire, ridurre al minimo o porre fine a qualsiasi impatto ambientale negativo associato alle sue operazioni, ai suoi prodotti o ai suoi servizi. Ciò include gli impatti sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sul clima.

Il fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili e gli standard internazionali pertinenti, nonché tutti i requisiti KONE riguardanti il divieto, la restrizione, l'etichettatura per il riciclaggio o lo smaltimento di sostanze specifiche, come specificato nell'Allegato ambientale al Contratto di fornitura e acquisto.

Il fornitore dovrà ottenere, mantenere e rispettare tutti i permessi, le licenze e le registrazioni ambientali applicabili necessari per le sue operazioni. Il fornitore deve monitorare, controllare, ridurre al minimo e trattare in modo appropriato le emissioni e gli inquinanti (anche quelli nell'aria, nel suolo e nell'acqua) e gli altri rifiuti generati dalle sue attività. Il fornitore dovrà evitare o ridurre al minimo i danni alla biodiversità e agli ecosistemi e prestare particolare attenzione alle operazioni che potrebbero avere ripercussioni su aree, specie o foreste protette. Il fornitore dovrà migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali e impegnarsi a ridurre la propria impronta di carbonio, ad esempio attraverso una maggiore efficienza energetica, la transizione verso fonti di energia rinnovabili e migliori pratiche di prevenzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio.

Il fornitore dovrà attuare un approccio appropriato, strutturato e sistematico alla gestione delle responsabilità ambientali, compresa, ove pertinente, l'istituzione di un sistema di gestione ambientale in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ISO 14001). Ove applicabile, il Fornitore dovrà inoltre promuovere pratiche ecologicamente responsabili all'interno della propria catena di fornitura e dei propri partner commerciali, in linea con i principi stabiliti nel Codice di condotta dei fornitori KONE e con i relativi requisiti di due diligence. KONE incoraggia i fornitori a stabilire obiettivi ambientali in linea con SBT-i e altri standard riconosciuti a livello internazionale.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICITÀ

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i trattati internazionali applicabili riguardanti i diritti di proprietà intellettuale. Il fornitore non deve violare i diritti di proprietà intellettuale di KONE o di terzi. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, marchi, diritti d'autore, segreti commerciali e diritti di progettazione.

Salvo diverso accordo scritto ed esplicito con KONE, il fornitore non è autorizzato a pubblicizzare la propria collaborazione con KONE né a utilizzare in alcuna forma i marchi commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di KONE.

9. PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY

Il fornitore tratterà i dati personali nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.

Il fornitore dovrà attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.

10. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il fornitore è tenuto a monitorare regolarmente (almeno una volta all'anno) la propria conformità al Codice.



Su richiesta, il fornitore è tenuto a fornire a KONE l'accesso a tutte le informazioni rilevanti e alla documentazione necessaria per verificare la conformità del fornitore al Codice. Il fornitore è tenuto a consentire a KONE di svolgere attività di monitoraggio. Qualora KONE avesse motivo di ritenere che il fornitore possa violare il Codice (ad esempio sulla base dei resoconti dei media), KONE può ispezionare le strutture principali del fornitore direttamente o tramite un revisore esterno, per convalidare la conformità al codice da parte del fornitore.

Qualora, secondo il parere ragionevole di KONE, il fornitore avesse violato sostanzialmente il Codice, KONE ha il diritto di recedere dal rapporto commerciale con il fornitore con decorrenza immediata.

Qualora il fornitore venga a conoscenza di una violazione di uno dei requisiti del Codice da parte dei propri dipendenti o dei dipendenti di KONE, dovrà informare KONE il più rapidamente possibile. Se il fornitore non è in grado di discutere la questione con KONE Purchase, è possibile inviare segnalazioni a compliance@KONE.com o effettuare (in forma anonima laddove consentito dalla legge locale) tramite il canale di segnalazione KONE Compliance Line: <https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>.

11. APPLICABILITÀ

Accettando di lavorare con KONE, il fornitore conferma a nome proprio e delle sue affiliate di rispettare il Codice. Un "affiliato" si riferisce in il presente Codice a una società controllata dal fornitore, che controlla il fornitore o che è sottoposta a controllo comune con il fornitore. Il fornitore deve garantire che i suoi fornitori, subappaltatori, consulenti e partner rispettino i principi del Codice.

Preso atto e approvato

Luogo _____ Data _____

Ragione sociale dell'azienda _____

Firma _____

Nome di registrazione dell'impresa _____